



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO

Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSA

0007358-P-21/04/2010



66948811

Assessorati alla Sanità delle Regioni e
Province Autonome

II.ZZ.SS.

Commissione Europea
D.G. Sanco

e, per conoscenza:

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

ITALRAP

Associazioni di categoria settore avicolo

A.N.M.V.I.

FNOVI

SiVEMP

LORO SEDI

Oggetto: Misure sanitarie integrative e temporanee in materia di influenza aviaria a bassa patogenicità.

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 recante "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

CONSIDERATO il persistente riscontro di positività per virus influenzale a bassa patogenicità negli allevamenti avicoli di tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle tipologie produttive da svezzamento;

RILEVATO che i virus influenzali aviari a bassa patogenicità, qualora la loro circolazione non sia controllata negli allevamenti industriali, possono determinare epidemie di particolare gravità, così come successo negli anni 1999-2000;

CONSIDERATO che l'attività di monitoraggio straordinario ha permesso di individuare due epidemie di LPAI H7N3, nel 2007 e nel 2009 che hanno riguardato principalmente il settore rurale e marginalmente quello industriale per i molteplici collegamenti esistenti tra gli stessi;

RILEVATO che le attività di sorveglianza suppletive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti sono finalizzate a comprendere meglio la situazione epidemiologica, individuare l'eventuale origine dell'infezione, nonché ripristinare i flussi commerciali della filiera avicola;

SENTITO il Centro Nazionale di Referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

SI DISPONE

1. Tutte le aziende avicole da svezzamento delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto devono essere sottoposte a controllo sierologico e virologico secondo le seguenti modalità:

- a. effettuazione di 10 campioni sierologici e 10 tamponi tracheali per ogni capannone, fino ad un massimo di 60 campioni per allevamento sottoposto a controllo. Se presente un unico capannone andranno effettuati 20 prelievi sia sierologici sia virologici (tracheali/cloacali) distribuiti tra le varie partite di animali presenti.
- b. I prelievi dovranno interessare tutte le specie presenti tenendo conto della taglia e dell'età dell'animale. Andranno privilegiati gli animali adulti e le specie più a rischio (oche, anatre, tacchini e galline ovaiole) oltre ai soggetti che hanno partecipato a fiere, mostre e mercati. Se non fosse possibile effettuare tamponi cloaca/tracheali potranno essere prelevati campioni di feci fresche per l'esame virologico.


In attesa degli esiti favorevoli di tali controlli, sono bloccate le movimentazioni degli animali provenienti da questi allevamenti verso la restante parte del territorio nazionale, comunitario e Paesi terzi.

2. Su tutto il territorio nazionale è disposta l'intensificazione delle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme di biosicurezza nelle aziende, mezzi di trasporto, con particolare riferimento alle procedure di pulizia e disinfezione.

3. Le misure di cui ai precedenti paragrafi, potranno essere modificate sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle risultanze dell'Unità di Crisi per l'Influenza aviaria del 23 aprile 2010.

Roma, 19 aprile 2010

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Gaetana Ferri)



Referenti/Responsabili del procedimento:

Santucci Vincenzo Ugo - 06.5994.6734

email: u.santucci@sanita.it

Santini Nicola - 0659946744

email: n.santini@sanita.it

Bessi Olivia - 0659943563

email: o.bessi@sanita.it

